

## CONVENZIONE di TIROCINIO di FORMAZIONE e ORIENTAMENTO

**(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento 508/1998)**

### CONVENZIONE

tra

L'Azienda **ASL TARANTO**, con sede legale in Taranto, Viale Virgilio n.31 (TA) - CF/P.I. 02026690731, d'ora in poi denominata "**soggetto ospitante**", legalmente rappresentata dal Direttore Generale avv. Stefano Rossi nato a Lecce in data 20/09/1964, c.f. R555FN64P20E506J

**E**

L'**IKOS AGEFORM** – Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia PNLt, che con decreto, datato 25 marzo 2004, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia, nel proseguo denominato Ikos Ageform, con sede a Bari in Via Andrea da Bari n.157 – C.F. n.93066290722, rappresentata dal suo legale rappresentante Prof.ssa Daniela Poggiolini, nata a Forlì il 08/11/1948, c.f. PGGDNL48S48D704J

### PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

- L'Azienda ASL Taranto assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di UNO per anno e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

### **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- l'Azienda/Ente ospitante si impegna a far compilare giornalmente il registrino di presenza di ogni tirocinante, annotando l'orario di inizio, di fine e l'attività svolta e al termine dello stesso rilascerà un attestato che dichiarerà, inizio, fine e attività svolta;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### **ART. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:  
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

#### **ART. 5**

L'Istituto di specializzazione quadriennale in psicoterapia IKOS Ageform assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguate polizze assicurative stipulate con l'agenzia assicurativa Generali per responsabilità civile contro terzi (polizza n. 223.14.00512181), nonché per gli infortuni sul lavoro (polizza n. 760830976).

La copertura assicurativa è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

L'Istituto assicura che il tirocinante possa documentare la partecipazione ad un corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

#### **ART. 6**

La Convenzione avrà validità di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e sarà possibile rinnovarla a seguito di richiesta di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

#### **ART. 7**

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Taranto.

#### **ART. 8**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 9**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, \_\_\_\_\_

Rif. prot. 15/21 ssqp/fp

IKOS AGEFORM  
LA PRESIDENTE  
PROF.SSA DANIELA POGGIOLINI

ASL TARANTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
AVV. STEFANO ROSSI